



CITTÀ DI CROTONE IL SINDACO

ORDINANZA N. 539 del 31/12/2023

Oggetto: Evento "L'anno che verrà". Disposizioni per la chiusura, nel pomeriggio e nella serata del 31 dicembre 2023, degli esercizi commerciali diversi da quelli destinati alla somministrazione di alimenti e bevande nell'area dello spettacolo di Piazza Pitagora e nell'area di massima sicurezza.

IL SINDACO

Premesso che la città di Crotona ospiterà il 31 dicembre 2023, in occasione della festività di Capodanno 2024, nella centrale Piazza Pitagora, lo spettacolare concerto- show di Rai Uno dal titolo "L'anno che Verrà" e già nei giorni immediatamente precedenti si svolgeranno le prove generali dell'evento;

Considerato che la manifestazione comporterà un afflusso notevole di visitatori dai paesi limitrofi che andranno ad aggiungersi alla cittadinanza che sicuramente affluirà numerosa per le strade del centro città;

Considerato che alle ore 17,00 del pomeriggio del 31 dicembre 2023 l'area destinata allo spettacolo di Piazza Pitagora e quella immediatamente contigua, c.d. "Area di massima Sicurezza", verrà chiusa al pubblico per l'effettuazione delle operazioni di bonifica da parte delle Forze dell'Ordine preposte alla sicurezza dell'evento;

Considerato che le predette operazioni non sono compatibili con l'afflusso di potenziali clienti negli esercizi commerciali diversi da quelli che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che sono invece funzionali allo svolgimento dell'evento;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni preliminari per lo svolgimento in sicurezza dello spettacolo del 31/12/2023, disporre la chiusura, a decorrere dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2023 e fino alle ore 06,00 antimeridiane del primo gennaio 2024, di tutti gli esercizi commerciali diversi da quelli che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che hanno il proprio ingresso in Piazza Pitagora ed in tutte le aree adiacenti ricomprese nella c.d. "Area di massima sicurezza", per come delimitate nella planimetria allegata alla presente ordinanza;

Considerato che possono essere altresì esclusi dalla chiusura gli esercizi destinati alla rivendita di tabacchi ed in genere dei prodotti di monopoli, che possono servire il pubblico che partecipa alla manifestazione e gli addetti allo spettacolo, diminuendo in tal modo il passaggio attraverso i varchi di tali soggetti;

Atteso che per le considerazioni relative all'ordine e sicurezza pubblica, nonché per i rischi connotati allo svolgimento dell'evento, si rende necessario, disporre l'adozione della presente ordinanza e prevedere i predetti divieti;

Visto la legge 24 novembre 1981, n. 689 e.ss.mm.ii;

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che dispone: *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

Visto il Testo Unico di Pubblica Sicurezza ed il relativo Regolamento d’esecuzione;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa, la chiusura al pubblico, a decorrere dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2023 e fino alle ore 06,00 antimeridiane del primo gennaio 2024, di tutti gli esercizi commerciali diversi da quelli che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che hanno il proprio ingresso in Piazza Pitagora ed in tutte le aree adiacenti ricomprese nella c.d. “Area di massima sicurezza”, per come delimitate nella planimetria allegata alla presente ordinanza, con esclusione degli esercizi destinati alla rivendita di tabacchi e, in genere, di prodotti di monopolio di stato;

AVVERTE

che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm.ii. ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione dell’art. 650 del c.p., fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore;

DISPONE

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia notificata, a cura della Polizia Municipale, agli esercizi commerciali interessati;
- sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza: alla Questura di Crotona, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Municipale di Crotona;
- resti in pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale per 15 giorni consecutivi;

che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione ed i canali di comunicazione del Comune di Crotona;

INFORMA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. Calabria – Catanzaro;

oppure, in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Crotona, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Responsabile del procedimento

f.to Avv. Francesco Marano

Il Sindaco

f.to Ing. Vincenzo Voce

[firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993](#)

